



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la nota prot. n. 13422 del 11 settembre 2020 (prot. ingresso MiSE n. 20058 del 11 settembre 2020), comprensiva della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché della documentazione necessaria per le valutazioni ambientali e paesaggistiche, con cui l'Enel Produzione S.p.A. (di seguito "il Proponente") ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica – DG ISSEG)";

VISTA la nota prot. n. 13546 del 14 settembre 2020 (prot. ingresso MiSE n.20181 del 14 settembre 2020), con cui il Proponente, in riferimento al progetto preliminare per l'intervento di modifica di cui all'istanza prot. n. 13422 del 11 settembre 2020, ha auto-dichiarato il valore complessivo delle attività da eseguire ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, ed ha allegato la relativa quietanza di pagamento dell'importo dovuto;

CONSIDERATO che nella medesima nota di presentazione dell'Istanza, il Proponente ha precisato che:

- in considerazione dei vincoli paesaggistici, è stata predisposta la documentazione necessaria per l'autorizzazione Paesaggistica;
- non essendo prevista, né in fase di cantiere né a seguito della realizzazione, la presenza o la realizzazione di ostacoli alla navigazione aerea a bassa quota, sarà avviata la "verifica preliminare di interesse aeronautico" al fine di confermare la non necessità di segnalazione degli ostacoli al volo;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato contestualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare (oggi Ministero della transizione ecologica – DG CRESS) istanza di valutazione ambientale preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'impianto attuale è costituito da un'unica sezione a ciclo combinato e dispone di una potenza elettrica lorda complessiva di circa 394 MW, impiega come combustibile per la produzione di energia elettrica esclusivamente gas naturale ed è collegato alla rete di distribuzione TERNA con due trasformatori elevatori 400/15.75 MVA e 400/15 MVA;

CONSIDERATO che il nuovo progetto proposto con nota dell'Enel Produzione S.p.A. prot. n. 13422 del 11 settembre 2020 consiste nella realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di circa 50 MW, il quale potrà fornire servizi di regolazione di frequenza e di bilanciamento ai quali già attualmente contribuisce il ciclo combinato esistente e che inoltre potrà partecipare al Progetto Pilota di Terna per la Regolazione Ultra-Rapida della Frequenza e alla regolazione primaria, secondaria e terziaria di rete così come, eventualmente, ad altri servizi ancillari di rete, come riserva rotante (solo su esplicita richiesta del TSO) nel punto di connessione, in accordo all'Allegato 15 del codice di rete;



VISTA la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, acquisita al prot. interno MiSE n. 20167 del 14 settembre 2020, con cui la medesima ha chiesto direttamente all'Enel Produzione S.p.a. di produrre una verifica puntuale sull'eventuale rispetto di quanto previsto dal DM 694/2010 emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - con particolare riferimento alle misure di tutela delle torri di raffreddamento, per escludere che il progetto possa metterne in pericolo l'integrità, ne fosse danneggiata la prospettiva, la luce o ne fossero danneggiate le condizioni di ambiente e decoro;

VISTA la nota prot. n. 20882 del 21 settembre 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica – DG ISSEG):

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della centrale termoelettrica di Santa Barbara, sita nel comune di Cavriglia (AR) - Proponente Enel Produzione S.p.A. tramite la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) di taglia pari a 50 MW/MWh di cui all'istanza n. 13422 del 11 settembre 2020.;
- ha contestualmente indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo in attesa delle determinazioni ambientali atteso che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 18150 del 4 dicembre 2020 con cui il Proponente ha trasmesso la nota della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare (oggi Ministero della transizione ecologica – DG CRESS), prot. n. 0100232 del 2 dicembre 2020, con l'allegata nota tecnica prot. 0096290 del 23 novembre 2020 predisposta dalla Div. V – Sistemi di valutazione ambientale della medesima Direzione CRESS, con cui il medesimo Dicastero ha ritenuto che non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia in fase di realizzazione che di esercizio degli interventi di cui trattasi, nel rispetto di raccomandazioni, e che il progetto non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA);

VISTA la nota prot. n. 30338 del 16 dicembre 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica – DG ISSEG), in considerazione dell'acquisizione dell'esito positivo della valutazione ambientale, ha comunicato il riavvio del procedimento autorizzativo, facendo presente che il medesimo si sarebbe svolto secondo le disposizioni dell'art.14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni:

- nota del Ministero dello Sviluppo Economico -Direzione generale per le Attività territoriali -Divisione XVI –Ispettorato territoriale Toscana –Unità organizzativa III -Reti e servizi di



comunicazione elettronica nel settore telefonici, acquisita al prot. interno n. 543 dell'11 gennaio 2021, con cui la medesima Direzione generale ha fatto presente che, a seguito di un esame della documentazione, non si ravvisa alcuna attività sostanziale riconducibile all'applicazione dell'art. 95 del D.lgs 1 agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii;

- nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, acquisita al protocollo interno MiSE n.1001 del 14 gennaio 2021, con cui la medesima ha ribadito quanto anticipato con la nota 20167 del 14 settembre 2020, ovvero che, in riferimento al progetto, è indispensabile verificare quanto previsto dal DM 694/2010;
- nota del MiSE, prot. n. 1878 del 22 gennaio 2021, con cui l'Amministrazione precedente ha invitato l'Enel Produzione S.p.a. ad integrare la documentazione di progetto con una relazione dettagliata in grado di rispondere alle necessità rappresentate della Soprintendenza, trasmettendo la relativa documentazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo in tempi piuttosto brevi;
- nota dell'Enel Produzione S.p.a., prot. n. ENEL-PRO 08/02/2021-0002048, con cui il soggetto proponente ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni in merito al mantenimento dell'integrità delle torri di raffreddamento, in merito alla verifica puntuale sull'eventuale rispetto di quanto previsto dal DM 694/2010;
- nota del Comune di Cavriglia del 3 novembre 2020, acquisita al protocollo interno MiSE n. 25395 del 4 novembre 2020, con cui l'Ente locale ha fatto presente che il progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) presentato da Enel Produzione S.p.a. risulta coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune di Cavriglia, purché nel rispetto all'art. 30 - Sottozone F4 – lettera g) delle vigenti NTA;
- nota del Ministero dell'Interno – Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo – Ufficio prevenzione incendi, prot. n. 3911 del 25 febbraio 2021 (prot. MiSE n. 6080 del 25 febbraio 2021) con cui il medesimo Comando ha comunicato che non ci sono elementi ostativi, con esclusivo riferimento agli aspetti di competenza, alla realizzazione dell'impianto, nel rispetto di una serie di prescrizioni tecniche relative alla fase di progettazione definitiva, necessarie poiché il nuovo progetto costituisce comunque un aggravio di rischio incendio per l'attività principale di centrale termoelettrica;
- nota del 4 marzo 2021 (prot. 5625-P) con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, esaminata la documentazione trasmessa dall'Enel con nota ENEL-PRO 08/02/2021-0002048, ha espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di prescrizioni relative all'ubicazione dei moduli, al fine di non compromettere la prospettiva visiva e il decoro della visuale delle torri di raffreddamento;

VISTA la nota prot. n. 9278 del 25 marzo 2021, con cui il Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica):

- ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha fatto presente che i pareri mancanti si ritengono pertanto acquisiti d'ufficio, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- in considerazione a quanto sopra esposto, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla Regione Toscana, l'adozione dell'intesa regionale da esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);



VISTA la nota acquisita al protocollo interno n. 9894 del 31 marzo 2021 con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale TERNA S.p.A. ha comunicato che:

- in data 12.08.2020 il Proponente ha richiesto a Terna la modifica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della centrale termoelettrica di “Santa Barbara” per l’installazione di un sistema di accumulo;
- in data 10.12.2020 con lettera prot. TERNA/P20200080135 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevede la conferma dell’attuale schema di connessione alla RTN;
- la STMG suddetta è stata accettata dal Proponente in data 24.03.2021.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 400 del 12 aprile 2021 (acquisita al protocollo interno n.11457 del 14 aprile 2021) con cui la Regione Toscana ha espresso l’intesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.L. 7/02/2002, n.7, per il rilascio dell’autorizzazione autorizzazione unica per la modifica della centrale termoelettrica di Santa Barbara, sita nel Comune di Cavriglia (AR), tramite la realizzazione del “Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS)” - Proponente ENEL Produzione S.p.A.;

VISTA la nota n.7721 del 20 maggio 2021 (prot. interno 15875 del 20 maggio 2021) con cui il Proponente ha comunicato che, al fine di ottemperare alla prescrizione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, intende rinunciare alla porzione di progetto che prevede la collocazione dei containers a ovest della suddetta sala macchine, e che pertanto la potenza del sistema di accumulo energia a batterie da installare sarà di 20 MW.

VISTA la nota prot. n. 7893 del 24 maggio 2021 (prot. ingresso MiSE n. 16237 del 24 maggio 2021) con cui il Proponente ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti *pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] *di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'installazione di sistemi di accumulo di energia (ESS) per un massimo di 20 MW nella centrale di Santa Barbara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro*”;

PRESO ATTO che l’istanza di modifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica e in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell’impianto (A.I.A.);

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;



VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. L'Enel Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale e partita iva 05617841001 - è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della centrale termoelettrica di Santa Barbara, sita nel comune di Cavriglia (AR) - Proponente Enel Produzione S.p.A. tramite la realizzazione del “Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) in conformità al progetto presentato con istanza n. 13422 del 11 settembre 2020 (prot. ingresso MiSE n. 20058 del 11 settembre 2020), così come modificato dal Proponente con nota 7721 del 20 maggio 2021 per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3.
2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovrà essere inviata prima della messa in esercizio dell'impianto, dall'Enel Produzione S.p.A. all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e al Comune interessato.

Art. 2

Programma dei lavori

1. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al MiTE e al MIC e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Toscana, al Comune di Cavriglia (AR) nonché a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.
2. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 48 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 2, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi



energetici e geominerari del MiTE.

4. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
5. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a presentare relativa domanda alla DGISSEG del MiTE per l'attivazione della pertinente procedura.

Art. 3 Prescrizioni

1. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare al MiTE - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1.
3. L'Enel Produzione S.p.a. è tenuta inoltre al rispetto delle **seguenti prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni della DG CRESS del MiTE:**
 - Sebbene le batterie siano sigillate e posizionate all'interno dei container metallici, quindi con remota possibilità di rischi di sversamento o di contaminazione del suolo e del sottosuolo, si raccomandano i dovuti accorgimenti di impermeabilizzazione delle aree occupate dalle nuove realizzazioni, e di predisporre adeguati drenaggi per la raccolta delle acque verso il sistema fognario dedicato di Centrale.
 - Atteso quanto rappresentato dal proponente circa il fatto che "la configurazione finale del sistema BESS, in termini di numero di sistemi di conversione e di numero di moduli batteria, sarà effettuata in funzione delle scelte progettuali che verranno condivise con il fornitore del sistema, così come il numero di container" si precisa



che configurazioni che prevedano l'interessamento di aree diverse e/o di maggiore superficie da quelle oggetto del presente esame dovranno essere comunicate alla scrivente al fine di una nuova analisi

b) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza:

- la collocazione dei containers deve essere limitata all'area ad est della ex sala macchine in quanto quella ad ovest compromette la prospettiva visiva e il decoro con riferimento alla percezione visiva dall'interno verso le due torri di raffreddamento, risultando quindi in contrasto con il DR 694 del 1996.

c) Prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo:

- È necessario presentare un esame progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, almeno in relazione all'attività principale, nel quale andranno evidenziati i possibili pericoli derivanti dall'interazione tra impianti, macchinari e sostanze facenti parte della nuova installazione, adottando le tecniche dell'analisi del rischio e individuando le criticità connesse ai fenomeni di incendio e di esplosione e proponendo le eventuali connesse misure di sicurezza., entrando nel dettaglio delle misure, delle attrezzature e dei sistemi antincendio, con particolare riferimento anche alle sostanze estinguenti proposte;
- il Proponente deve approfondire le tematiche sopra richiamate, concordando con il Comando scrivente il dettaglio delle dotazioni e dei sistemi di sicurezza da approntare;
- il Proponente deve presentare la SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 per modifica dell'attività principale, preventivamente all'esercizio.

d) Prescrizioni del Comune di Cavriglia:

- si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade all'interno dell'area della Centrale Elettrica, che il vigente Regolamento Urbanistico del comune di Cavriglia individua fra le zone omogenee "F" -"Attrezzature di interesse pubblico" ed in particolare all'interno della sottozona "F4F3" (Santa Barbara- area della centrale elettrica) e disciplina all'art. 30 -Sottozona F4 – lettera g) delle vigenti NTA, pertanto il progetto deve essere realizzato nel rispetto di tale normativa.

4. Gli esiti finali degli eventuali controlli e le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere comunicati anche al Ministero della transizione ecologica – Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
5. A partire dalla data di inizio lavori e sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, l'Enel Produzione S.p.a. è tenuta a trasmettere al MiTE, al MIC, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Toscana, al Comune di Castel San Giovanni (PC), nonché a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.



Art. 4
Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)